

DISEGNO DI LEGGE RECANTE: “INTERVENTI PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO DELLA CULTURA, DELLA LINGUA E DELLA SCIENZA ITALIANE”

TITOLO I
Finalità e strumenti

Art. 1.
(Finalità)

1. La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura, della lingua e della scienza italiane, per contribuire ad iniziative volte a favorire la pace, la solidarietà, lo sviluppo della reciproca conoscenza e la cooperazione culturale internazionale, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati.

2. Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle singole Amministrazioni dello Stato quali risultano dalle leggi vigenti, il Ministero degli Affari Esteri, tramite le Direzioni Generali geografiche e tematiche, le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari, la rete degli Istituti Italiani di cultura nonché gli Addetti Scientifici all'estero, persegue le finalità di cui al comma 1, assicurando la coerenza con gli obiettivi di politica estera delle attività internazionali ed europee poste in essere dalle Amministrazioni stesse per il raggiungimento delle finalità medesime.

Art. 2.
(Denominazioni)

1. Nella presente legge per Ministro, Ministero, Direttore Generale, Direzione Generale e Istituti si intendono rispettivamente il Ministro ed il Ministero degli affari esteri, il Direttore Generale e la Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri e gli Istituti italiani di cultura all'estero.

Art. 3
(Funzioni del Ministero)

1. Il Ministero, nell'ambito delle linee di politica estera del Paese ed attraverso l'azione sinergica tra le Direzioni Generali geografiche e tematiche nonché tra queste e la rete degli Uffici all'estero:

- a) definisce obiettivi ed indirizzi relativi alla promozione e alla diffusione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero;
- b) persegue le finalità di cui all'articolo 1 promuovendo il coordinamento tra Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province e Comuni, ed altri enti ed istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia degli Enti Locali, delle Università e delle altre istituzioni culturali e scientifiche, ai sensi delle vigenti leggi, ed assicura loro la necessaria assistenza tecnica;
- c) definisce gli accordi per gli scambi e la cooperazione culturale e scientifico-tecnologica con gli Stati e con le organizzazioni internazionali e ne cura l'attuazione, di concerto, per le materie di rispettiva competenza in conformità alla normativa vigente, con le altre Amministrazioni dello Stato;

- d) formula gli indirizzi ed adotta i provvedimenti necessari al funzionamento della rete degli Addetti Scientifici e Tecnologici all'estero, anche mediante l'istituzione di una struttura interna di coordinamento;
- e) coordina la partecipazione di associazioni, fondazioni e privati alla realizzazione delle iniziative pubbliche effettuate ai sensi della presente legge. Il Ministero può svolgere altresì funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse da associazioni, fondazioni e privati nel quadro delle finalità della presente legge;
- f) può costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società per la raccolta di fondi o il reperimento di sponsorizzazioni ai fini dell'organizzazione di attività ed eventi culturali e scientifici all'estero. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni ad esse conferiti dal Ministero, ritornino nella disponibilità di quest'ultimo;
- g) procede, con le modalità previste dall'articolo 7, comma 7 alla istituzione ed alla eventuale soppressione degli Istituti nei confronti dei quali svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza, nel rispetto dell'autonomia delle scelte culturali, anche tramite le Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari, in conformità a quanto previsto nella presente legge e nel quadro dei rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con gli altri Stati;
- h) indice conferenze periodiche generali dei Direttori degli Istituti e degli Addetti scientifici e, per aree geografiche, dei Direttori e del personale addetto degli Istituti e dei lettori;
- i) individua, ai fini della diffusione della lingua italiana all'estero, criteri generali di uniformità didattica e valutativa cui dovranno attenersi gli Istituti per l'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 6 lettera b, anche al fine di assicurare, eventualmente, lo svolgimento delle prove per il conseguimento delle certificazioni, rilasciate dalle Università firmatarie di convenzioni con il Ministero;
- l) favorisce, attraverso l'istituzione di un apposito Centro di documentazione e di una banca dati, avvalendosi di personale specializzato e delle necessarie attrezzature tecnico-informatiche, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana nelle varie espressioni e manifestazioni, sulla base anche delle informazioni che Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici sono tenuti a tal fine a trasmettergli, nonché di quelle eventualmente fornite da associazioni, fondazioni e privati;
- m) verifica periodicamente, per il tramite del Consiglio degli Affari Internazionali, le attività dirette a dare attuazione alla presente legge, svolte dalle Direzioni Generali del Ministero, dalle Rappresentanze diplomatiche, dagli Uffici consolari e dalla rete degli Istituti di cultura e degli Addetti Scientifici e Tecnologici;
- n) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge, unitamente al rapporto predisposto dal Consiglio di cui all'articolo 4, ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera h).

Art. 4

(Consiglio per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero - Funzioni)

1. E' istituito, presso il Ministero, il Consiglio per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero.

2. Il Consiglio:

- a) propone al Ministro, di concerto con la Direzione Generale, gli obiettivi e gli orientamenti generali relativi alla promozione all'estero, articolata su una programmazione triennale, della cultura, della scienza e della lingua italiane nonché allo sviluppo della cooperazione culturale internazionale;

- b) esprime pareri e suggerisce alla Direzione Generale iniziative in settori specifici ed interventi per aree geografiche, tenendo anche presenti le particolari esigenze delle aree caratterizzate dalla presenza di importanti comunità italiane;
- c) esprime pareri sugli orientamenti generali predisposti in materia dalle altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonché sulle iniziative proposte ai sensi dell'articolo 9 comma 1, da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;
- d) suggerisce iniziative volte a contribuire al processo di integrazione culturale tra i paesi dell'Unione Europea, nonché alla collaborazione culturale e scientifica multilaterale;
- e) fornisce indicazioni utili, alla preparazione delle conferenze periodiche generali e per aree geografiche, di cui all' articolo 3, comma 1 lettera h);
- f) favorisce i contatti con Regioni, Provincie, Comuni e con enti, fondazioni, associazioni ed imprese private, anche ai fini di individuare opportune forme di finanziamento per realizzare congiuntamente attività ed eventi culturali all'estero;
- g) istituisce, a tal fine, con proprio regolamento, un gruppo di contatto incaricato dei rapporti con gli Enti locali territoriali;
- h) predispose ogni anno e trasmette al Ministro, anche per le finalità di cui all' articolo 3 comma 1 lettera n), un rapporto sull'attività svolta.

Art. 5 (Struttura del Consiglio)

1. Il Consiglio è nominato con decreto del Ministro, dura in carica quattro anni e ne fanno parte dieci eminenti personalità del mondo culturale, accademico e scientifico, individuate tra artisti, scrittori, registi, scienziati, critici, esponenti dell'informazione, professori universitari, dirigenti di prestigiose istituzioni culturali e scientifiche, pubbliche e private. Tali eminenti personalità sono nominate con le i seguenti modalità: due sono designate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, due sono scelte dal Ministro, sei sono scelte dal Ministro fra i nominativi segnalati dalle Regioni;

2. Fanno inoltre parte del Consiglio, in qualità di membri istituzionali:

- a) il Direttore Generale della Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale;
- b) il Direttore Generale della Direzione Generale per gli Italiani all'estero e per le Politiche Migratorie;
- c) il Direttore di un Istituto di Cultura, designato dal Direttore Generale;
- d) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal Ministro competente;
- e) un rappresentante del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica, designato dal Ministro competente;
- f) un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, designato dal Ministro competente;
- g) un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni;
- h) un rappresentante designato dal Consiglio generale degli italiani all'estero;
- i) un rappresentante designato dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

3. Il Consiglio adotta entro 90 giorni dalla propria costituzione un regolamento interno ed elegge il proprio presidente tra le dieci personalità di cui al comma 1, il vicepresidente tra i membri di cui al comma 2, nonché un Ufficio di presidenza secondo le modalità stabilite dal suindicato regolamento. Il Consiglio si riunisce in sessione plenaria non meno di 3 volte ogni anno. Il Consiglio dispone di una Segreteria Tecnica, alla quale è preposto un Dirigente dell'Area della Promozione Culturale.

4. Per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge, il Consiglio può invitare alle proprie sessioni, in qualità di osservatori o di membri associati senza diritto di voto, personalità di elevato prestigio culturale, dirigenti della Pubblica Amministrazione, rappresentanti delle Regioni, funzionari dell'Area della Promozione Culturale, designati di volta in volta dalla stessa Direzione Generale, rappresentanti del mondo accademico ed imprenditoriale italiano nonché di associazioni o fondazioni.

5. I Direttori Generali geografici, in particolare per quanto attiene alla formulazione dei pareri di cui all'articolo 4, comma 2 lettera b), nonché i funzionari preposti ad altri Uffici dirigenziali generali del Ministero, assistono alle sessioni del Consiglio a cui sono interessati, in qualità di osservatori o di membri associati senza diritto di voto.

6. Nel regolamento interno, di cui al comma 3, è prevista l'articolazione del Consiglio in gruppi di lavoro per materia, che possono essere integrati da membri esterni al Consiglio stesso.

7. Per esigenze specifiche della Direzione Generale e degli Istituti, le personalità di cui al comma 1 forniscono, qualora richieste, consulenza nelle materie di rispettiva competenza e collaborano alla realizzazione di attività, iniziative, studi o progetti anche sperimentali da realizzarsi sia in Italia che all'estero. Per tali esigenze è istituito un apposito capitolo di spesa.

Art. 6 **(Istituti Italiani di cultura all'estero – Attività e servizi)**

1. Gli Istituti attendono a compiti di promozione e cooperazione culturale, linguistica e scientifica nel Paese nel quale hanno sede, nonché eventualmente in altri Paesi, appartenenti alla medesima area geografica, individuati di volta in volta, su proposta del Direttore Generale, con apposito decreto del Ministro.

2. Nel quadro di quanto previsto dagli articoli 3, comma 1 lettera a), e 7, comma 1, gli Istituti, in particolare:

a) stabiliscono contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e scientifico del Paese ospitante e favoriscono il dialogo interculturale con attività e progetti finalizzati alla conoscenza reciproca;

b) promuovono e organizzano attività, iniziative e manifestazioni culturali per la diffusione della lingua italiana all'estero, anche mediante l'organizzazione di corsi di lingua e di cultura italiana, avvalendosi della collaborazione, ove presenti, di lettori d'italiano presso le università del paese ospitante;

c) acquisiscono documentazione e diffondono informazioni sulla vita culturale italiana e sulle relative istituzioni, nonché sul Paese ospitante;

d) promuovono e organizzano attività e iniziative culturali, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni italiani;

e) promuovono e favoriscono iniziative volte a mantenere e aggiornare i rapporti culturali con l'Italia delle comunità italiane all'estero, nonché a favorire la loro integrazione culturale nel Paese ospitante;

f) promuovono e favoriscono iniziative congiunte con associazioni, fondazioni italiane e con istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi dell'Unione Europea e Paesi associati.

g) assicurano collaborazione a studiosi e studenti italiani nella loro attività di ricerca e di studio all'estero;

h) d'intesa con le Rappresentanze diplomatiche e con gli Uffici consolari, promuovono e coordinano opportune sinergie operative con le istituzioni scolastiche italiane, ai fini, in particolare, della diffusione della lingua e della cultura italiane. Anche ai fini del rilascio di certificazioni di competenza linguistica in italiano come lingua straniera, collaborano con

università italiane nonché con consorzi costituiti tra quest'ultime, che svolgono specifiche attività didattiche e scientifiche connesse con le finalità del presente articolo;

i) collaborano, d'intesa con le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari, ad attività di promozione commerciale e turistica italiana.

Art. 7 **(Istituti - Struttura e risorse).**

1. Gli Istituti sono uffici del Ministero, che agiscono per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, dotati di autonomia operativa e finanziaria, nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione espletate ai sensi dell'articolo 3, lettera g). La loro gestione finanziaria è soggetta, sulla base dei bilanci annuali, al controllo consuntivo della Corte dei Conti.

2. Gli Istituti sono dotati di adeguate risorse umane e finanziarie nonché delle strutture necessarie ai compiti ad essi conferiti ed in particolare di servizi informatizzati di documentazione, atti a soddisfare le richieste di informazioni concernenti l'Italia, nonché a fornire servizi a studiosi, ricercatori, studenti, operatori culturali italiani e stranieri.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa contrattuale in materia, i criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli Istituti sono stabiliti in un regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n° 400, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro per la Funzione pubblica. Tale regolamento disciplina anche le modalità della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti, fermo restando l'obbligo per gli Istituti stessi di trasmettere annualmente ai Ministeri degli Affari esteri e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, tramite la Rappresentanza diplomatica o Ufficio consolare competente, il conto consuntivo corredato di una relazione sull'attività svolta.

4. Il Direttore Generale assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun Istituto, ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio.

5. Per l'organizzazione dei corsi di lingua e cultura di cui all'articolo 6 comma 2 lettera b), nonché per il perseguimento delle finalità di cui al medesimo articolo lettera e), gli Istituti possono essere destinatari di fondi di cui all'articolo 636 del Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 e possono promuovere, anche d'intesa con la Società Dante Alighieri, iniziative dirette alla diffusione della lingua italiana.

6. Gli Istituti possono essere destinatari di contributi e finanziamenti da parte dell'Unione Europea per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2 lettera f).

7. Allo scopo di aggiornare periodicamente la rete alle finalità della presente legge, gli Istituti sono istituiti o soppressi ai sensi dell'articolo 3, lettera g) con decreto del Ministro, nei limiti delle risorse finanziarie previste nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero.

8. Al fine di creare opportune sinergie tra più Istituti in un determinato Paese o in più Paesi, con decreto del Ministro sono individuati gli Istituti che svolgono funzioni di coordinamento d'area.

9. Per specifiche attività o settori di studio e di ricerca, e comunque per finalità di promozione culturale, ivi incluse quelle dell'insegnamento della lingua italiana, gli Istituti possono istituire nel loro ambito, previa autorizzazione ministeriale, sentita l'autorità diplomatica competente, sezioni

specializzate le cui spese di funzionamento ed il cui personale sono a carico degli Istituti di cultura fondatori.

10. Presso ogni Istituto è istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento dell'Istituto stesso, il cui ammontare iniziale è disposto con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, valutate le esigenze degli Istituti interessati. Le modalità di gestione dei fondi scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli Istituti vengono disciplinate dal regolamento di cui al comma 3.

11. Gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli Istituti non sono soggetti ad atti approvativi né autorizzativi. Le procedure relative ai suddetti acquisti sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 3.

12. Ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali, gli Istituti possono essere destinatari di contributi da parte di fondazioni, istituzioni pubbliche e private, imprese.

Art. 8.

(Comitati di collaborazione o consulenza culturale)

1. Presso gli Istituti possono essere costituiti Comitati di collaborazione culturale per favorire e contribuire alle attività degli Istituti stessi.

2. Sono chiamati a far parte dei Comitati, a titolo onorario, esponenti dei paesi ospitanti particolarmente esperti o interessati alla cultura italiana, nonché esponenti qualificati delle comunità di origine italiana.

3. Le proposte per la costituzione dei Comitati, per la nomina e la revoca dei loro membri sono formulate dai Direttori degli Istituti e sottoposte all'approvazione delle Autorità diplomatiche competenti per territorio.

4. Qualora non sia possibile od opportuno provvedere alla costituzione del Comitato di cui al comma 1, il Direttore dell' Istituto, previo parere della Rappresentanza diplomatica o Ufficio consolare competente per territorio, può costituire, a titolo onorario, appositi Comitati di consulenza per contribuire alla realizzazione di specifiche iniziative.

Art. 9.

(Collaborazione con Regioni, Enti locali, Enti pubblici, associazioni, fondazioni, privati)

1. La Direzione Generale e gli Istituti si avvalgono di proposte di collaborazione formulate da Regioni, Enti locali, Enti pubblici, associazioni, fondazioni e privati in relazione ad iniziative da essi programmate in armonia con le finalità della presente legge.

2. Ai fini delle attività contemplate dalla presente legge la Direzione Generale, acquisito il parere del Consiglio di cui all'articolo 4, può stipulare convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché costituire o partecipare ad associazioni e fondazioni.

Art. 10.
(Addetti Scientifici e Tecnologici)

1. Gli Addetti Scientifici e Tecnologici operano all'estero nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e degli Uffici Consolari. Essi promuovono i rapporti scientifici e tecnologici, sostengono in sede internazionale l'azione delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti di ricerca, potenziano le capacità di previsione scientifica e tecnologica al servizio dello sviluppo della scienza italiana in ambito internazionale.
2. Gli addetti scientifici e tecnologici promuovono, nei Paesi di accreditamento, la conoscenza della tecnologia italiana, contribuiscono alla conclusione e messa in opera degli accordi di cui all'art. 3; promuovono l'esportazione italiana di tecnologia e gli scambi di esperti tra l'Italia e il Paese ospite; diffondono informazioni sugli sviluppi tecnologici in loco, anche in rapporto alle norme comunitarie e internazionali sugli aiuti di Stato, la proprietà intellettuale, gli standard tecnici, gli appalti e la liberalizzazione dei mercati.
3. Le nomine degli Addetti Scientifici e Tecnologici sono disposte con Decreto del Ministro su proposta del Direttore Generale, sentito il parere del Consiglio di cui all'art. 4. La funzione è conferita secondo le procedure di cui all'art. 168 del Decreto del Presidente della Repubblica. 5 gennaio 1967 n. 18 e successive modificazioni. Il personale di cui al presente articolo è aggiuntivo a quello previsto dall'art. 168 del citato D.P.R. 18/67 e non può superare le 35 unità.
4. Con decreto del Ministro sono individuate le sedi alle quali sono assegnati gli Addetti Scientifici e Tecnologici, le modalità di selezione e di reclutamento, le modalità di svolgimento dell'incarico, le attività di formazione e aggiornamento.

TITOLO II

Personale e Consiglieri Speciali

Art. 11 **(Personale dell' Area della Promozione Culturale)**

1. L'Area della Promozione Culturale per la natura delle funzioni attribuite al personale che ne fa parte e per la specificità delle competenze professionali costituisce un ruolo specializzato nell'ambito del personale del Ministero. Le dotazioni organiche delle posizioni economiche C3, C2 e C1 dell'Area della Promozione Culturale sono quelle previste alla allegata tabella "A", che può essere modificata, con decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, tenuto conto delle esigenze di ampliamento della rete degli Istituti e di funzionamento della Direzione Generale.
2. Gli Istituti possono avvalersi di personale specializzato con profilo di addetto/ coordinatore linguistico, inquadrato nella posizione economica C1, ai fini dell'organizzazione e del coordinamento didattico dei corsi di lingua e cultura italiana.
3. Gli incarichi dirigenziali dell'Area della Promozione Culturale sono riportati nella tabella "A" allegata alla presente legge, che può essere modificata, con apposito provvedimento amministrativo, tenuto conto delle esigenze di ampliamento della rete degli Istituti e di funzionamento della Direzione Generale.
4. Per il trattamento economico all'estero l'indennità di servizio è stabilita sulla base della tabella B allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella A, quadro D, richiamata all'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n. 62. Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di servizio all'estero da corrispondersi al personale che abbia maturato una anzianità nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri di almeno 20 anni, è riconosciuto il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo a disposizione del Ministero che ha dato titolo all'inquadramento nei ruoli dell'Area della Promozione Culturale.

Art. 12 **(Personale dell'Area della Promozione Culturale - Servizio all'estero e in Italia).**

1. Il personale dell'Area della Promozione Culturale presta servizio all'estero presso gli Istituti, con funzioni di Direttore, di Vice Direttore o di Addetto, oppure presso le Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari per le funzioni di cui al successivo comma 2. In Italia è assegnato alla Direzione Generale. Per particolari e specifiche esigenze, il predetto personale può essere destinato anche presso altra Direzione Generale del Ministero e presso l'Istituto Diplomatico.
2. In relazione alle esigenze di particolari sedi, il Ministero può disporre la nomina di "Addetti per la promozione culturale e linguistica" presso le Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari, laddove non esista in loco un Istituto. Tali Addetti sono individuati, preferibilmente, tra il personale, di posizione economica C2, dell'Area della Promozione Culturale.
3. In materia di avvicendamenti del personale di cui sopra si applicano le disposizioni contrattuali previste. Allo scopo di assicurare la funzionalità della rete degli Istituti e di garantire la piena

attuazione dei programmi culturali posti in essere anche sulla base degli obiettivi e degli orientamenti generali di cui all'articolo 4, comma 2 lettera a), la normativa contrattuale in materia di avvicendamenti dovrà essere ispirata a criteri che privilegino la specificità dell'azione culturale degli Istituti.

Art. 13.

(Personale dell'Area della Promozione Culturale - Reclutamento)

1. L'accesso alle posizioni economiche dell' area C dell'Area della Promozione Culturale avviene in conformità alla normativa vigente, anche contrattuale, per il personale di analoga area funzionale e posizione economica del Ministero, fermo restando il requisito della Laurea specialistica. I dirigenti sono reclutati tra il personale dell'Area della Promozione Culturale, mediante concorso.
2. Nell'ambito delle disposizioni contrattuali in materia, al fine di favorire la formazione permanente, il Ministero promuove, per il tramite dell'Istituto diplomatico, l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per il personale in servizio.
3. I titoli di studio nonché i requisiti linguistici e culturali per l'accesso ai concorsi sono definiti con decreto del Ministro, sentito il parere del Consiglio di cui all'articolo 4. Con lo stesso decreto vengono altresì definite le modalità concernenti lo svolgimento del concorso, la forma delle prove, le materie d'esame, la composizione delle commissioni giudicatrici e la formazione delle graduatorie.
4. Il Ministero promuove, per il tramite dell'Istituto diplomatico, corsi preparatori ai concorsi, in collaborazione con istituzioni di livello universitario o post-universitario, nonché con enti pubblici e privati specializzati nelle attività di formazione, di promozione ed organizzazione culturale anche in ambito internazionale.

Art. 14.

(Personale dell'Area della Promozione Culturale: Nomine e Incarichi).

1. I Direttori degli Istituti sono nominati fra il personale appartenente alla Area della Promozione Culturale con incarico dirigenziale o inquadrato nell' Area funzionale C, posizione economica C3 o C2.
2. La nomina e la destinazione dei Direttori degli Istituti sono disposte, sulla base delle competenze, anche linguistiche, relative all'area geografica di destinazione e delle aspirazioni espresse dall'interessato, con decreto del Ministro, su proposta del Direttore Generale, acquisito il parere del Consiglio di cui all'articolo 4 della presente legge. I Direttori designati sono tenuti a presentare al Direttore Generale, prima dell'assunzione nella nuova sede, le linee programmatiche delle attività che, nel corso del primo anno di destinazione, intendono organizzare nel paese di destinazione.
3. Negli Istituti le funzioni vicarie del Direttore vengono da questi affidate ad un Addetto, tenuto conto della posizione economica da lui ricoperta, delle specifiche competenze, nonché dell'anzianità di servizio nella sede. In caso di temporanea assenza o impedimento del Direttore dell'Istituto la Reggenza è assunta dal funzionario suo vicario.

4. Negli Istituti di cui all'articolo 7, comma 8, il Direttore Generale del Personale, d'intesa con il Direttore Generale conferisce l'incarico di vice-direttore a funzionari dell'Area della Promozione Culturale, di posizione economica C2 o C3.

5. In caso di vacanza di titolare sul posto funzione di Direttore, il conferimento della Reggenza compete alla Direzione Generale. Per il trattamento di Reggenza si applicano le disposizioni dell'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'Articolo 15 del decreto legislativo 27 febbraio, 98 n° 62 recante "disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero" e successive modifiche.

Art. 15.
(Direttore d'Istituto - Funzioni).

1. Il Direttore rappresenta l'Istituto, mantiene i rapporti con le istituzioni e le personalità culturali del paese ospitante, è responsabile delle attività e dei servizi svolti dall'Istituto, ai sensi dell'articolo 6, nonché della verifica dei risultati conseguiti, nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all'articolo 3, lettera g). In particolare:

a) mantiene il rapporto con la Rappresentanza diplomatica e con l' Ufficio consolare competente ai sensi dell'articolo 7, comma 1;

b) studia, analizza ed interpreta la realtà locale, ai fini di promuovere la cultura italiana nell'ambito delle relazioni culturali bilaterali e multilaterali;

c) definisce annualmente la programmazione delle attività dell'Istituto; provvede all'organizzazione dei servizi e alla direzione del personale e, tenendo conto delle specifiche competenze di ciascuno, assegna agli Addetti i settori di loro prevalente competenza;

d) provvede alla gestione finanziaria dell'Istituto ed all'amministrazione dei beni patrimoniali in dotazione;

e) predispose un rapporto annuale sull'attività svolta, che invia alla Direzione Generale per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare competente;

f) predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone annualmente al Ministero, tramite la Rappresentanza diplomatica o l'Ufficio consolare competente secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1;

g) collabora, d'intesa con la Rappresentanza diplomatica o l' Ufficio consolare, alla programmazione, organizzazione e realizzazione delle iniziative finanziate dalla Direzione Generale;

h) promuove e favorisce le iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e;

i) nomina i membri dei Comitati di cui all'articolo 8;

l) promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dell'Istituto;

m) definisce i criteri didattici ed organizzativi dei corsi di lingua e cultura previsti all'articolo 6, comma 2, lettera b) e, d'intesa con la Rappresentanza diplomatica o Ufficio consolare, concorre alla utilizzazione ottimale dei lettori assegnati presso le Università locali;

n) collabora con l'addetto scientifico alla realizzazione di iniziative e programmi definiti d'intesa con le Rappresentanze diplomatiche o con gli Uffici consolari, finalizzati alla promozione della cultura scientifica;

o) nelle sedi sprovviste di addetto scientifico collabora con le Rappresentanze diplomatiche per la realizzazione delle attività previste dagli accordi e dai programmi esecutivi di collaborazione scientifico- tecnologica;

p) sovrintende alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera h, dandone conto nel rapporto di cui alla lettera e).

Art. 16.

(Consiglieri speciali per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane)

1. In relazione ad esigenze particolari di promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane, in uno o più Paesi della stessa area geografica, individuate anche sulla base delle indicazioni formulate dal Consiglio di cui all'articolo 4, il Ministro, sentito il Consiglio stesso, può conferire entro il limite massimo di 10 unità, incarichi speciali ai sensi dell'art. 168 del citato D.P.R. 18/67 e successive modificazioni a personalità, anche estranee alla Pubblica Amministrazione, di elevato prestigio culturale e comprovata competenza nella organizzazione della promozione culturale e linguistica. Le predette personalità operano nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari che esercitano, nei loro confronti, le funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all'articolo 3, lettera g).

2. Alle personalità di cui al comma 1, è conferito un incarico della durata minima semestrale e massima biennale, secondo le procedure e il trattamento economico di cui all'articolo 168 del citato D.P.R. 18/67 e successive modificazioni. L'incarico può essere rinnovato, sentito il parere del Consiglio, fino ad un massimo di un ulteriore anno e non è nuovamente conferibile prima che sia trascorso un triennio dalla scadenza del precedente. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento, a giudizio del Ministro. Il personale di cui al comma 1 è aggiuntivo a quello di cui alle tabelle allegate ed a quello previsto dall'articolo 168 del citato D.P.R. 18/67 e successive modificazioni. Ai Consiglieri di cui al comma 1 sono attribuite le risorse necessarie al perseguimento dei compiti loro assegnati. Per la gestione delle suindicate risorse i predetti vengono nominati, con apposito decreto ministeriale, funzionari delegati.

3. Per l'individuazione delle personalità di cui al comma 1 si tiene conto dei seguenti criteri: produzione scientifica e iniziative realizzate nel corso dell'attività professionale; prestigio goduto negli ambienti culturali italiani e del Paese di destinazione; capacità manageriale e competenza amministrativa esperita presso Enti pubblici o privati; conoscenza della lingua locale o della lingua veicolare più usata nel Paese di destinazione.

4. Le personalità di cui al presente articolo svolgono le seguenti funzioni:

- a) elaborazione e attuazione di programmi di promozione culturale, linguistica e scientifica per il Paese o l'area di destinazione, sulla base delle indicazioni della Direzione Generale, nell'ambito del settore di specifica competenza;
- b) programmazione e realizzazione di eventi culturali di particolare rilievo, connessi con l'incarico conferitogli;
- c) consulenza nel settore di specifica competenza a favore della Rappresentanza Diplomatica, dell'Ufficio Consolare e dell'Istituto, competenti per territorio.

Art. 17.

(Personale amministrativo e a contratto).

1. Per la copertura dei posti-funzione di natura amministrativa e amministrativo-contabile presso gli Istituti si provvede mediante la costituzione di una pianta organica che preveda l'impiego di unità appartenenti ai profili amministrativi del Ministero.

2. Gli Istituti, per lo svolgimento delle proprie attività e previa autorizzazione del Ministero, possono assumere personale a contratto, anche di cittadinanza non italiana, entro il limite massimo

di 940 unità, da adibire a mansioni relative all'ordinamento professionale, previste nella specifica disciplina contrattuale.

3. Per le esigenze dei Consiglieri Speciali di cui all'articolo 16, è utilizzabile un contingente massimo di 20 unità appartenenti o al contingente del personale amministrativo o a quello del personale a contratto. Tale personale può essere utilizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 16 comma 4) e limitatamente al periodo di incarico dei Consiglieri Speciali.

4. Per le esigenze degli Addetti Scientifici e Tecnologici di cui all'articolo 10 è utilizzabile un contingente massimo di 40 unità appartenenti al contingente del personale amministrativo oppure a quello del personale a contratto.

5. Per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare, nei limiti dei propri bilanci, personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della Rappresentanza diplomatica o Ufficio consolare competente.

6. Per la realizzazione dei corsi di lingua e cultura italiana di cui all'articolo 6, comma 2 lettera b) gli Istituti possono stipulare contratti secondo la legge locale, con personale particolarmente qualificato nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera, anche di cittadinanza italiana, previa autorizzazione della Rappresentanza diplomatica o Ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci. I contratti stipulati per tale finalità, devono prevedere una clausola espressa che sancisca che in nessun caso il rapporto di dipendenza con l'Istituto può comportare eventuali diritti per l'inquadramento nei ruoli del Ministero. Nei Paesi nei quali la legislazione del lavoro e la normativa in materia sanitaria e previdenziale non preveda una tutela del lavoratore pari a quella garantita dalla analoga legislazione italiana, gli Istituti possono ricorrere a contratti assicurativi con Compagnie italiane o internazionali, di consolidata affidabilità, purché i relativi oneri non superino quelli previsti dalla legislazione italiana per analoghe forme previdenziali.

7. Gli Istituti organizzano, d'intesa con l'Amministrazione Centrale, corsi di formazione e aggiornamento per il personale di cui ai precedenti commi.

Art. 18.

(Personale comandato o collocato fuori ruolo con funzioni di lettore in servizio presso le Università straniere).

1. I lettori di lingua italiana in servizio presso le Università del Paese ospitante possono essere selezionati anche tra i ricercatori e docenti di ruolo degli Atenei italiani e collocati in posizione di fuori ruolo. In conformità a quanto disposto dell'articolo 6, comma 2 lettera b), i Direttori degli Istituti possono avvalersi della loro collaborazione, nel rispetto della normativa vigente per detto personale. Su delega della competente Rappresentanza diplomatica o Ufficio consolare, i lettori, ivi inclusi quelli cui sono conferiti con apposito decreto del Direttore Generale incarichi per attività extra-accademiche, sono posti funzionalmente alle dipendenze del Direttore dell'Istituto o degli Addetti di cui all'articolo 12, comma 2.

2. Ad integrazione della dotazione ordinaria, l'Istituto può ricevere una dotazione finanziaria aggiuntiva per consentire gli spostamenti dei lettori all'interno del Paese ai fini della realizzazione dei progetti loro affidati.

Art. 19.
(Personale di altre Amministrazioni)

1. Ferma restando la normativa generale e contrattuale in materia il Ministero, al fine di assicurare la promozione e la diffusione all'estero della cultura, della lingua e della scienza italiane, può definire con altre Amministrazioni dello Stato, Regioni, Provincie, Comuni, Università ed Enti pubblici accordi di collaborazione, nell'ambito dei quali è consentito il comando, il collocamento fuori ruolo ovvero l'utilizzazione temporanea, anche a tempo parziale, di personale, anche di qualifica dirigenziale, dipendente dalle predette Amministrazioni od Enti. Allo stesso modo, e nel rispetto della normativa generale e contrattuale in materia, sentito il parere del Consiglio di cui all'articolo 4, può essere consentito il comando, il collocamento fuori ruolo ovvero l'utilizzazione temporanea, anche a tempo parziale, di personale dell'Area della Promozione Culturale, anche di qualifica dirigenziale, presso le suddette Amministrazioni od Enti.

2. Per specifiche esigenze della Direzione Generale e degli Istituti di Cultura, il personale di cui al comma 1 può essere inviato in missione all'estero, presso gli Istituti, per un periodo massimo non superiore a 12 mesi.

Art. 20
(Specialisti).

1. La Direzione Generale e gli Istituti possono stipulare convenzioni per l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti, per particolari iniziative che richiedano competenze specifiche, non reperibili presso il personale di ruolo, per il tempo necessario allo svolgimento di tali programmi ed iniziative e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.

TITOLO III

Disposizioni Finanziarie

Art. 21

(Interventi nel settore della promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero)

1. Ai fini di una più ampia promozione e diffusione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero e per il potenziamento delle necessarie attrezzature, anche informatiche e telematiche, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 35 miliardi a decorrere dal

2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per le seguenti attività:

a) concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana e di altre discipline insegnate in lingua italiana, per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a studenti delle Università e delle scuole secondarie superiori straniere che abbiano frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana;

b) concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana e di discipline insegnate in lingua italiana, operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali Italiane all'estero;

c) concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive e prodotti delle nuove tecnologie, quali cd-rom e siti web, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale in materia, nonché per iniziative culturali intraprese nel quadro di accordi di collaborazione tra università italiane e straniere.

4. Limitatamente agli stanziamenti di cui al comma 1, a valere sull'esercizio finanziario, la spesa aggiuntiva potrà essere destinata anche alle opere di manutenzione e adattamento degli stabili demaniali ad uso di Istituti di cultura.

5. Ferme restando le competenze degli Istituti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ed i Ministri competenti per materia, sono dettate le norme per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2.

Art. 22

(Spese per le sedi di Istituti)

1 E' autorizzata la spesa di lire 100.000.000.000 da ripartire in cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'annoper l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di edifici da adibire a sedi di Istituti nonché da destinare a finalità culturali ed educative di cui il Ministero si faccia promotore. La legge finanziaria provvede ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n.468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Art. 23.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in £ 100.000.000.000 per il primo anno, 110.000.000.000 per il secondo e 300.000.000.000 a decorrere dal terzo anno, si provvede mediante
2. Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
3. Con il documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2001 si provvede alla definizione delle linee programmatiche generali dell'impegno del Governo per la diffusione all'estero della cultura, della lingua e della scienza italiane, anche in relazione al potenziamento delle dotazioni organiche del personale dell'Area della Promozione Culturale, richiesto dallo sviluppo della rete, nonché per la programmazione delle indispensabili acquisizioni immobiliari per gli Istituti di Cultura.

TITOLO IV

Disposizioni Varie

Art. 24.

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge si applica, per il personale dell'Area della Promozione Culturale, la normativa vigente per il personale di analoga area funzionale e posizione economica del Ministero degli affari esteri e l'ordinamento di settore del Ministero stesso, fatte salve le variazioni ed integrazioni di cui alla presente legge. Il trattamento economico di cui alla tabella C, in allegato alla presente legge, è suscettibile di successive modifiche ed integrazioni. La disciplina del trattamento economico, di cui al citato D.LGS. 62/98, è modificata per il personale dell'Area della Promozione Culturale come dalla tabella C, allegata alla presente legge, ed è suscettibile di successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25.

(Abrogazione e modifiche di disposizioni).

1. E' abrogata la legge 22 dicembre 1990 n. 401. Sono abrogati gli articolo 7 e 8 della legge 26 maggio 2000 n. 147. Restano fermi gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2001 relativi alle legge 401/90.

2. L'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 è così modificato: "L'Amministrazione degli Affari Esteri è costituita dagli Uffici centrali del Ministero degli Affari Esteri, dall'Istituto diplomatico, dalle Rappresentanze diplomatiche, dagli Uffici consolari, dagli Istituti Italiani di Cultura e dagli Ispettorati di frontiera per gli Italiani all'Estero. Da essa dipendono gli Istituti scolastici ed educativi all'estero."

Art. 26.

(Norma transitoria).

1. Il personale che, all'entrata in vigore della presente legge, si trova in servizio presso gli Istituti di Cultura ai sensi dell'articolo 14 comma 6 o dell'articolo 16 comma 1 della legge 401/90, viene mantenuto in servizio fino al completamento del biennio relativo all'incarico ad esso conferito.

Art. 27.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

ORGANICI

TABELLA A

(articolo 11, comma 1 e comma 3)

Dotazioni organiche del personale dell'Area della Promozione Culturale delle qualifiche funzionali del Ministero e incarichi dirigenziali

Qualifica/P.E	Organico
Incarichi dirigenziali	30
C3	120
C2	180
C1	<u>210</u>
	540

TABELLA B

FUNZIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DELL'AREA DELLA PROMZIONE CULTURALE

<i>Qualifica</i>	<i>Posto funzione</i>	<i>Indennità base mensile lorda</i>
Dirigente	Direttore Istituto di Cultura con coordinamento di area	2.445.000
P.E. C3-C2	Direttore Istituto di Cultura	2.252.000
P.E. C3-C2	Vice-Direttore Istituto di Cultura ex. Articolo7 c.8	1.865.000* 1.800.000
P.E. C2	Addetto presso Rappresentanza Diplomatica O Ufficio Consolare	1.780.000* 1.690.000
P.E. C2	Addetto presso Istituto di Cultura	1.780.000* 1.690.000
P. E. C1	Addetto presso Istituto Di Cultura	1.679.000* 1.534.000
Consiglieri Speciali	Consiglieri presso Rappresentanze Diplomatiche e Uffici Consolari	2.445.000

* Con più di 20 anni di servizio.